

(N. 1215)

*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori MOLINELLI, CAPPELLINI e CIANCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1955

Provvidenze a favore delle zone colpite dalle alluvioni  
dell'agosto-settembre-ottobre 1955 nella regione delle Marche

ONOREVOLI SENATORI. — Le avversità atmosferiche che anche quest'anno hanno caratterizzato l'andamento stagionale, specialmente nelle regioni centro-meridionali del nostro Paese, hanno provocato, a causa di straripamenti e di frane, danni alle campagne, agli abitati e alle vie di comunicazione.

In particolare, i violenti nubifragi abbattuti sulla fascia costiera marchigiana nei mesi di agosto, settembre e ottobre hanno gonfiato i corsi d'acqua a tal punto da romperne o superarne gli argini allagando vaste zone di territorio e i relativi abitati, sommergendo sotto alti strati di fango e ghiaia coltivazioni, vie e piazze, determinando crolli o lesioni di case, intasamenti di cantine e di fogne, nonché notevoli perdite di bestiame, di prodotti agricoli, di merci e di masserizie domestiche.

Le valli dei fiumi Foglia, Metauro, Marecchia, Cesano, Conca, Misa, Esino, Chienti e Aso e quelli dei torrenti che in tali fiumi affluiscono, l'Apsa di Urbino, l'Apsa di S. Donato, il Marzocca, il Tassano, il Triponzio, il Rio Maggiore e così via e i territori dei Comuni di Pesaro, Urbino, Fano, Petriano, Colbordolo, San Costanzo, Mondolfo, Petracuta, Maiolo,

Pennabilli, Montegrimano, Nuova Feltria, Senigallia, Ostra, Ripe, Chiaravalle, Montemarciano, Tolentino, Porto S. Elpidio, Porto San Giorgio, Pedaso ed altri, ne hanno subito, dove più, dove meno, le disastrose conseguenze.

Se è vero che tali gravi danni che si sono dovuti registrare nella regione marchigiana e quelli analoghi subiti da molte altre regioni italiane sono in parte imputabili alle avversità atmosferiche, non è men vero che il loro frequente ripetersi e la stessa loro ampiezza sono prevalentemente dovuti allo stato di quasi perenne abbandono in cui vengono lasciati i fiumi, i torrenti e le zone montane del nostro Paese.

Sembra ai proponenti ragionevole ritenere che ove fossero state eseguite le opere segnalate con il « Piano orientativo ai fini di una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali » (legge 19 marzo 1952 n. 184) anche i danni che qui si lamentano avrebbero potuto essere contenuti in proporzioni assai più modeste. Il problema di fondo rimane perciò quello della esecuzione delle opere segnalate col suddetto « Piano di orientamento » Ma,

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

frattanto, occorre provvedere al ripristino delle opere distrutte o danneggiate e al risarcimento dei danni subiti dagli Enti locali e dai privati.

Da una stima largamente approssimativa e certamente inferiore alla loro reale entità risulta che i detti danni, relativi a:

- opere idrauliche;
  - viabilità comunale e provinciale;
  - opere varie interessanti gli enti locali;
  - abitazioni private;
  - risarcimento ai privati per perdita di merci e prodotti;
  - risarcimento a stabilimenti industriali danneggiati;
  - danni diretti ed indiretti all'agricoltura;
  - danni riflettenti i bacini montani;
- ascendono alle seguenti cifre:

	Milioni di lire
Per la provincia di Ancona . . . . .	1.700
Per la provincia di Pesaro . . . . .	900
Per la provincia di Ascoli Piceno . . . . .	300
Per la provincia di Macerata . . . . .	550

Il loro ammontare globale è, dunque, di lire 3.450 milioni.

Da ciò la necessità di una legge speciale per la regione marchigiana, analogamente a quanto si è fatto per altre regioni in casi consimili non contemplando i bilanci dei Ministeri competenti per l'esercizio in corso stanziamenti adeguati per le esigenze che si sono prodotte, nè potendosi, in questa occasione, mancare a quel doveroso principio di solidarietà nazionale che ha ispirato tutte le precedenti leggi in materia.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Le provvidenze di cui agli articoli da 1 a 14 compreso della legge 27 dicembre 1953, n. 938, sono estese ai territori delle Marche colpiti dalle alluvioni dell'agosto-settembre-ottobre 1955.

A tal fine è autorizzata la spesa di complessive lire 3450 milioni così ripartita:

	Milioni di lire
Provincia di Ancona . . . . .	1.700
Provincia di Pesaro . . . . .	900
Provincia di Ascoli Piceno . . . . .	300
Provincia di Macerata . . . . .	550

## Art. 2.

Le imprese industriali, commerciali, e artigiane danneggiate o distrutte dalle alluvioni dell'agosto-settembre-ottobre 1955 nelle Marche, le quali chiedano di essere ammesse a godere dei benefici di cui alle leggi 21 agosto 1949, n. 638 e 13 febbraio 1952, n. 50, avranno diritto alla concorrenza dello Stato per un periodo da quattro a otto anni, nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni di Istituti di credito di diritto pubblico e di Enti eserci-

tanti il credito medesimo, nella misura dal 2 al 4 per cento annuo.

## Art. 3.

Per gli effetti di cui all'articolo 81 della Costituzione alla copertura dell'onere di lire 3.450 milioni derivante dalla presente legge si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro 1955-56, relativo a « provvedimenti legislativi in corso », oppure dell'articolo 531.

## Art. 4.

Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalle leggi richiamate dai precedenti articoli debbono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'Ufficio del Genio civile per i danni a opere pubbliche e a persone fisiche o giuridiche e all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per i danni alle aziende agricole.

I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati ne abbiano dato preventivamente notizia agli uffici rispettivamente indicati nel precedente comma e questi abbiano proceduto all'accertamento del danno.